

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1375)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1965

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, concernente la proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

ONOREVOLI SENATORI. — In data 9 ottobre 1965, essendo scaduto il termine di sospensione accordato a favore dei sinistrati del Vajont e permanendo le condizioni economiche e sociali che hanno fin qui imposto la concessione di successive proroghe alla originaria moratoria accordata a favore de-

gli stessi sinistrati, il Governo si è trovato nella assoluta necessità di provvedere mediante decreto-legge.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione il decreto-legge di cui sopra viene adesso presentato alle Camere per la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, concernente: « Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

ALLEGATO

*Decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 1965, n. 255.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 858, concernente la proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme per la ulteriore proroga dei termini suddetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

## DECRETA:

## Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, modificato dalla legge 9 ottobre 1964, n. 858, è sostituito dai due seguenti:

« In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre trentasei mesi dalla data della catastrofe.

Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultano danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1966 ».

## Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 10 ottobre 1965, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1965.

SARAGAT

MORO, REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE